

## CONSORZIO "IL TAVOLIERE"

### STATUTO

#### TITOLO I – STRUTTURA CONSORTILE

##### ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE

Su iniziativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, Ente fondatore, è costituito un Consorzio con attività esterna denominato "IL TAVOLIERE" Consorzio per lo sviluppo, la promozione e la tutela delle produzioni di Capitanata.

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Foggia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alla via Dante Alighieri n. 27.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci delibererà in merito ad eventuali trasferimenti della sede legale e amministrativa. Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

##### ART. 2 – FINALITA'

Il Consorzio ha come scopo lo sviluppo, la promozione e la tutela, sui mercati nazionali ed internazionali, dell'impresa associata e dei prodotti agroalimentari della Provincia di Foggia, nonché la costituzione di un Registro dei Prodotti di Qualità "Dauni" qualificati dal Marchio del Consorzio.

Il Consorzio potrà espletare qualsiasi attività rientrante nella sfera di operatività della vigente normativa concernente gli organismi "no profit".

##### ART. 3 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio potrà espletare tutte le attività dirette alla valorizzazione commerciale e allo sviluppo delle esportazioni dei prodotti agroalimentari dei Soci ed in particolare curerà:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni collettive di ogni sorta, ivi comprese le azioni pubblicitarie e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dauni di qualità sul mercato italiano ed estero;
- b) lo studio e la ricerca dei mercati nazionali ed esteri ove possa essere avviata la produzione delle aziende associate;
- c) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, giornalisti e propagandisti nazionali ed esteri presso le aziende dei soci e di altri siti ritenuti idonei;
- d) la partecipazione ad aste ed appalti in nome e per conto dell'impresa consorziata;
- e) l'organizzazione e l'erogazione di servizi per l'innovazione di prodotto e di processo ivi compresi quelli di trasferimento tecnologico per il miglioramento della competitività sui mercati nazionali ed esteri delle imprese consorziate;
- f) l'assistenza tecnico – economica - giuridica al fine di favorire i soci nelle operazioni di commercializzazione in Italia e all'Estero;
- g) l'istituzione e promozione di Marchi di Qualità e Garanzia relativi ai requisiti d'origine, tipicità, natura e/o qualità propri del prodotto e del processo di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, volti a distinguere,

- g) l'istituzione e promozione di Marchi di Qualità e Garanzia relativi ai requisiti d'origine, tipicità, natura e/o qualità propri del prodotto e del processo di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento dei prodotti, volti a distinguere, qualificare e tutelare in Italia e all'estero la produzione delle consorziate;
- h) la promozione delle produzioni delle aziende consorziate anche mediante iniziative tese ad sviluppare sinergie tra sistema produttivo locale e l'offerta turistico-storico-culturale del territorio provinciale, per avviare specifiche azioni di promozione;
- i) la ricerca di ogni utile iniziativa finalizzata a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari dei prodotti dauni;
- j) la tutela dei Marchi consortili mediante tutte le azioni previste dalle normative vigenti sia nei confronti dei terzi che delle imprese consorziate;
- k) lo studio, realizzazione e gestione di appositi disciplinari di produzione;
- l) l'organizzazione e gestione di attività di verifica e di controllo dei requisiti delle Imprese che richiedono l'uso dei Marchi consortili;
- m) l'organizzazione e gestione di corsi di formazione destinati al personale della aziende e degli enti associati, finalizzati ad accrescerne le competenze;
- n) il potenziamento in tutte le forme possibili del "corpus associativo", in modo da contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusa frammentazione delle imprese, sia per quanto attiene le attività di produzione che di commercializzazione dei prodotti determinando -ove possibile la costituzione di nuovi organismi di aggregazione;
- o) la formazione e valorizzazione del capitale umano mediante mirati processi formativi a forte valenza manageriale e tecnico-organizzativa che, realizzati con la collaborazione dei consorziati e del sistema produttivo locale, prendendo spunto da un'attenta fase di analisi e monitoraggio dei fabbisogni aziendali, promuovano l'addestramento e la specializzazione del personale delle imprese associate;
- p) l'istituzione di un Sistema di Qualità consortile atto a garantire che il prodotto, il processo o il servizio erogato dai soci sia conforme alle norme nazionali e comunitarie in materia di Marchi di Qualità;
- q) l'ampliamento ed innovazione del sistema produttivo delle consorziate, lo sviluppo dei processi di cooperazione ed integrazione con i soggetti presenti sul territorio deputati alla ricerca;
- r) la realizzazione di una rete d'informazione destinata a favorire la collaborazione con Enti ed Istituzioni territoriali, per creare le condizioni economiche di sviluppo dell'imprenditorialità, la crescita della competitività, la coesione e cooperazione sociale.

Il Consorzio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie, atte a raggiungere gli scopi consortili, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

Il Consorzio Il Tavoliere potrà aderire ad altri organismi aventi finalità affini e non contrastanti con il presente Statuto.

#### **ART. 4 – DURATA**

Il Consorzio avrà durata di anni settantacinque a decorrere dalla data della sua costituzione. La sua durata può essere prorogata secondo le modalità previste dalla Legge.

### **ART. 5 – UTILI**

Il Consorzio non ha scopo di lucro, pertanto non può distribuire utili tra i soci sotto qualsiasi forma.

### **ART. 6 – NUMERO DEI CONSORZIATI**

Il numero dei consorziati è illimitato. Il numero minimo non può essere inferiore a quello previsto degli articoli 2 e 3 della legge 21 maggio 1981 n.240.

## **TITOLO II – SOCI**

### **ART. 7 – SOCI ORDINARI**

Possono essere ammesse al Consorzio le aziende produttrici, singole ed associate, e/o trasformatrici del settore agroalimentare purché aventi la sede produttiva nella provincia di Foggia, nei termini indicati dal Regolamento Interno.

### **ART. 8 – SOCI SOSTENITORI**

Al Consorzio possono aderire in qualità di soci sostenitori:

- a) Enti pubblici territoriali quali Regione Puglia, Provincia di Foggia e i Comuni della provincia di Foggia;
- b) Istituti di Credito;
- c) Associazioni di Categoria;
- d) altri Consorzi non aventi la medesima natura giuridica e finalità del Consorzio Il Tavoliere, per come specificato al precedente articolo 8);
- e) aziende anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente Statuto, purché rientrino nelle caratteristiche indicate dal Regolamento Interno.

I soci sostenitori assumono l'obbligo di versare una quota annua di associazione determinata nella seguente misura:

- 1) per Enti Pubblici presenti al momento della costituzione del Consorzio, pari a non meno di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), esentati da ulteriori oneri finanziari;
- 2) Regione Puglia, Provincia di Foggia e Comuni della Provincia di Foggia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, pari a non meno di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), esentati da ulteriori oneri finanziari;
- 3) Per Comuni della provincia di Foggia con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, e tutti gli altri soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), del presente articolo, pari a non meno di Euro 7.000,00 (settemila/00), esentati da ulteriori oneri finanziari.

### **ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOCI**

Ogni socio ha diritto ad un solo voto nell'assemblea e potrà sottoscrivere una sola quota di partecipazione.

I Soci sono tenuti a corrispondere mediante versamento alla Cassa Consortile:

- a) la quota di partecipazione al Fondo Consortile, il cui ammontare è di Euro 1.300,00 (milletrecento/00), ovvero di altro importo se previsto per Legge e/o

Regolamenti;

b) la quota annua di associazione quale contributo alle spese di gestione del Consorzio, il cui ammontare è determinato, per i soci ordinari dall'Assemblea dei Soci, mentre per i soci sostenitori dal precedente art.9).

I soci ordinari non possono aderire ad altri Consorzi aventi sede nella Regione Puglia e con la medesima natura giuridica e finalità, ivi compresa la promozione all'export dei prodotti delle consorziate. I soci ordinari che alla data di presentazione della richiesta di adesione al Consorzio risultino già aderenti ad altri organismi con le citate caratteristiche e finalità sono tenuti a depositare, congiuntamente alla domanda di adesione, la comunicazione di dimissioni trasmessa a tali organismi.

In particolare, il socio ordinario che non dovesse ottemperare a tali disposizioni, si renderà responsabile di mancata o mendace comunicazione, oltre che dei danni materiali e d'immagine che dovessero derivare al Consorzio da tale condotta.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

#### **ART. 10 – NUOVE ADESIONI**

L'ammissione al Consorzio è fatta su presentazione del modulo di adesione da parte del legale rappresentante dell'ente od azienda interessata diretta al Consiglio Direttivo, nel quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi del Consorzio, accettandole nella loro integrità.

Essa dovrà inoltre contenere:

- a) Le generalità complete del richiedente;
- b) Tutte le indicazioni amministrative e fiscali riguardanti l'aspirante socio, quali ragione sociale, indirizzo, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A., iscrizioni varie presso la C.C.I.A.A. e quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'identificazione e qualificazione del socio;
- c) La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali del socio, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il versamento della quota di adesione al Consorzio e della quota associativa annuale; quest'ultima quota, per i soli soci ordinari, sarà ridotta della metà qualora la domanda sia presentata nel secondo semestre dell'anno.

Il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei requisiti, delibera a maggioranza numerica l'ingresso del nuovo consorziato. La deliberazione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Qualora la richiesta di adesione non sia accolta, l'aspirante socio potrà ripresentare richiesta non prima di sei mesi.

La qualità di Socio è acquisita dopo il versamento dell'importo della quota di partecipazione al fondo consortile, della quota di associazione annuale, e conseguentemente all'iscrizione nel Registro dei Soci.

#### **ART. 11 – RECESSO**

Ogni socio potrà recedere dal Consorzio inviando apposita lettera

raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio, almeno 90 (novanta) giorni prima della chiusura dell'esercizio sociale e trascorso almeno un anno dalla data di adesione.

Il recesso diventerà operativo dal primo giorno successivo alla data della chiusura dell'esercizio.

Solo nei casi di cessazione definitiva dell'attività da parte del socio, non si terrà conto dell'anno di adesione.

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte del legale rappresentante per le sole ditte individuali, cessazione dell'attività o trasferimento ad altra provincia della sede legale e delle eventuali unità locali.

Al socio che abbia perso la sua qualità od ai suoi successori od eredi non spetta il rimborso delle quote di adesione e annuali versate che restano acquisite dal Consorzio.

### **ART. 12 – ESCLUSIONI**

L'esclusione dal Consorzio potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio abbia violato gli obblighi assunti verso il Consorzio, per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio. E' inoltre escluso il consorziato che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, o che abbia superato i requisiti i cui limiti sono fissati dall'art. 3 della legge 21/5/1981, n.240.

### **ART. 13 – EFFETTI DEL RECESSO E DELL'ESCLUSIONE**

I consorziati receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio per tutte le spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dello stesso o per il soddisfacimento delle richieste effettuate da loro sino alla data in cui ha avuto termine il rapporto consortile. I medesimi soci sono responsabili sino alla stessa data nei modi indicati dall'art.2615 C.C. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio verso terzi. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto associativo, il socio receduto o escluso non può chiedere la divisione del patrimonio sociale ne pretendere la quota proporzionale.

## **TITOLO III – ORGANI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **ART. 14 – ORGANI DEL CONSORZIO**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

### **ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci Ordinari e Sostenitori che saranno rappresentati dai propri rappresentanti legali, ovvero da persone dagli stessi delegati.

Alle Assemblee partecipano, anche i componenti del Consiglio direttivo e del

Collegio Sindacale, ma senza diritto di voto, qualora siano stati nominati tra i non consorziati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci a norma del Presente Statuto.

Le funzioni di segretario sono svolte da un consorziato o dal Direttore Generale del Consorzio o da altra persona designata dall'assemblea tra i presenti. L'assemblea nomina anche, quando necessario, uno o più scrutatori. In un apposito registro è trascritto a cura del Presidente e del Segretario, che poi lo sottoscrivono, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea; in qualunque momento, nella sede consortile, i consorziati o i componenti il Consiglio Direttivo, ed il Collegio Sindacale possono prendere visione di tale registro.

#### **ART. 16 – CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo, con avviso personale da inviarsi con lettera raccomandata postale o a mano, o e-mail certificata o fax o comunicazione pubblica almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ora, il giorno e il luogo dell'incontro, l'indicazione della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà anche validamente costituita, quando, pur mancando le formalità di cui al comma precedente, siano presenti o rappresentati la totalità dei consorziati, tutti i componenti del Consiglio direttivo ed i sindaci effettivi.

#### **ART. 17 – VOTAZIONI**

Ogni socio ha diritto ad esercitare in modo diretto il proprio voto e ad esercitarne un altro, se regolarmente delegato.

I soci, possono farsi rappresentare in assemblea da persone di propria fiducia oppure da un altro consorziato che non ricopra una carica consortile.

Ciascuna persona può essere portatore di una sola delega.

Le deleghe, redatte per iscritto, dovranno essere presentate al Presidente dell'Assemblea prima della verifica di validità dell'assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Per le elezioni alle cariche consortili o quando la votazione implichi o riguardi giudizi o valutazioni su persone, si procede normalmente a scrutinio segreto.

#### **ART. 18 – LE ASSEMBLEE**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie secondo le modalità stabilite ai successivi articoli.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, quando sia validamente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, che non siano in contrasto con le Leggi e con il presente Statuto, obbligano tutti i consorziati.

#### **ART. 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio consortile. Essa deve essere inoltre convocata su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta scritta, con la precisa indicazione degli argomenti da

trattare, da parte del Collegio Sindacale o da almeno i 2/5 (due quinti) dei consorziati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti di persona o per delega almeno la metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione essa è validamente costituita, qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

L'Assemblea ordinaria validamente costituita delibera, con la maggioranza della metà più uno dei consorziati presenti di persona o per delega, in merito:

- a) all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi del Consorzio;
- b) all'approvazione di eventuali regolamenti;
- c) alla nomina o sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo per quanto di competenza ed in relazione alle disposizioni di legge;
- d) alla nomina o sostituzione i componenti del Collegio Sindacale per quanto di competenza ed in relazione alle disposizioni di legge;
- e) sulla responsabilità degli organi consortili;
- f) alla determinazione dell'importo dell'indennità di carica del Presidente e del Vice Presidente, dell'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti il Consiglio Direttivo nei limiti delle disposizioni di Legge;
- g) alla retribuzione dei Sindaci nei limiti delle disposizioni di Legge.
- h) delibera sugli argomenti attinenti la ordinaria gestione del Consorzio rimessi alla sua competenze dal presente Statuto o dal Regolamento o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o da coloro che ne abbiano richiesta la convocazione;
- i) deliberare su eventuali modifiche al Regolamento interno.

#### **ART. 20 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

E' straordinaria l'Assemblea convocata come tale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, direttamente o per delega almeno i 2/3 (due terzi) dei consorziati aventi diritto al voto, mentre è validamente costituita in seconda convocazione quando siano presenti, direttamente o per delega la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria (art. 2365 CC. e seguenti) occorre, in seconda convocazione l'approvazione della maggioranza dei consorziati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- a) all'approvazione di eventuali regolamenti;
- b) ad eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- c) alla proroga della durata del Consorzio;
- d) agli argomenti attinenti la gestione straordinaria del Consorzio rimessi alla sua competenza dal presente Statuto o dal Regolamento interno o proposti dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo del Consorzio è costituito da non meno di cinque e non più di nove componenti, di cui la metà più uno preventivamente nominati

dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia assicurando la presenza di almeno un componente designato dagli altri soci sostenitori, e, la restante parte tra i Soci nell'Assemblea ordinaria, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di società miste partecipate da Enti Pubblici ed Enti Locali. I componenti possono essere scelti anche tra i non consorziati. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, o un suo delegato. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente del Consorzio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera, email certificata o telefax da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Nonostante la mancanza delle formalità di cui sopra, la riunione sarà valida se risulteranno presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Alle riunioni del consiglio Direttivo partecipano, a titolo consultivo, anche i componenti il Collegio Sindacale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci a norma del presente Statuto. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se palesemente espresso.

#### **ART. 22 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito della responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, salvo quelle espressamente attribuite al Comitato Esecutivo dal presente Statuto, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) nomina e revoca il Direttore Tecnico, se deliberato;
- b) provvede alla gestione del fondo consortile, dei fondi di riserva non obbligatori ove esistenti;
- c) vigila in merito al corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli membri;
- d) delibera, a norma dell'art.12 del presente Statuto, l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci (art.10);
- e) decide, in base agli appositi disciplinari approvati, sull'inserimento dei prodotti dei consorziati nel Registro dei Prodotti di Qualità Dauni;
- f) delibera in merito alle richieste di riproduzione dei marchi consortili avanzate dai soci;
- g) nomina, se ritenuto opportuno, la Commissione per le attività promozionali del Consorzio e/o altre commissioni aventi il compito di elaborare proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo relative al conseguimento degli scopi sociali.
- h) determina, in relazione alle esigenze economico-gestionali, i termini entro cui i soci sostenitori ed i soci ordinari dovranno eseguire il versamento della quota annua di associazione, quale contributo alle spese di gestione del

Consorzio;

i) predisporre il Bilancio preventivo ed il programma delle attività, il Bilancio Consuntivo costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio riferite all'esercizio finanziario, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno, provvedendo a depositarne copia secondo le disposizioni vigenti;

j) svolge tutte le mansioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

#### **ART. 23 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera. Di ogni azione giudiziaria e controversia che il Consorzio ha in corso l'Assemblea Ordinaria ne verrà informata nella prima riunione utile.

#### **ART. 24 – IL COLLEGIO SINDACALE**

Il controllo sulla gestione del consiglio è rimesso ad un collegio sindacale.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria anche tra i non consorziati.

L'Assemblea nomina anche, tra i membri effettivi, il Presidente del collegio sindacale.

I Sindaci durano in carica tre anni e per essi valgono i criteri di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 C.C.

Ai sindaci sono conferiti i compiti ed i poteri previsti dall'art. 2403 C.C.

Le retribuzioni annuali ai sindaci sono stabilite dall'Assemblea, in conformità alle tariffe professionali.

E' altresì demandato al Collegio Sindacale il controllo contabile.

#### **ART. 25 – IL DIRETTORE GENERALE**

Al fine di assicurare la rispondenza della gestione amministrativa del Consorzio agli atti di direzione politica dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale è il Segretario Generale dell'Ente Camerale o chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La funzione di Direttore Generale è offerta al Consorzio dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, a titolo gratuito.

Il Direttore Generale assicura il funzionamento del Consorzio dando esecuzione alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale è a capo del personale e, in tale veste, può comminare le sanzioni disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti del Consorzio.

Egli svolge, inoltre le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie.

## **ART. 26 – IL DIRETTORE TECNICO**

Al Direttore Tecnico, se deliberata la nomina, coerentemente con le indicazioni ricevute dal direttore generale, compete di:

- a) programma e coordina, in Italia ed all'estero, le attività di promozione, di intervento con riferimento alle finalità consortili e alle esigenze del territorio;
- b) predispone e gestisce progetti di particolare interesse per il sistema delle imprese associate finanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
- c) collabora con gli Enti associati per la redazione di programmi e di interventi a favore dello sviluppo economico del comparto agroalimentare;
- d) collabora con tutti i soggetti pubblici e privati associati, le cui finalità istituzionali siano coincidenti con quelle del Consorzio;
- e) collabora, previo parere favorevole del Presidente e del Direttore Generale, con tutti i soggetti pubblici e privati del territorio, le cui finalità istituzionali siano coincidenti con quelle del Consorzio;
- f) promuove e coordina la programmazione di attività finalizzata alla formazione ed allo sviluppo delle imprese associate.

Il Direttore Tecnico è responsabile del conseguimento dei risultati, degli obiettivi assegnati e del buon funzionamento del Consorzio.

Il Direttore Tecnico partecipa, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, coadiuvando il Direttore Generale.

## **TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 27 – MEZZI PATRIMONIALI**

I mezzi patrimoniali di cui dispone il Consorzio sono il fondo consortile e le entrate di esercizio.

### **ART. 28 – FONDO CONSORTILE**

Il fondo consortile è costituito:

- 1) dalla quota di partecipazione al fondo sottoscritta e versata da ciascun Socio all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- 2) da ogni altro accantonamento costituito per il miglioramento dei servizi consortili e per la copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri.

Il Fondo Consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni del Consorzio verso Terzi.

In caso di impellente e improrogabile necessità, il consiglio direttivo può effettuare prelievi dal fondo stesso; il reintegro dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque prima della chiusura dell'esercizio.

### **ART. 29 – ENTRATE DI ESERCIZIO**

Le entrate di esercizio sono costituite dalle eccedenze di esercizio dell'anno precedente, dalle contribuzioni dei consorziati a qualsiasi titolo esse saranno determinate, dai contributi e dalle quote annuali corrisposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, ed in genere dagli EE.LL., dai soci sostenitori o da altri Enti pubblici o privati interessati al perseguimento degli scopi consortili.

Qualora le entrate di esercizio dovessero risultare insufficienti, l'assemblea

dei soci può deliberarne il reintegro da parte dei consorziati definendone modalità e termini.

#### **ART. 30 – BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Ogni anno, entro il 28 di febbraio, il Consiglio Direttivo presenterà alla discussione ed approvazione all'Assemblea il rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente nonché il programma e il bilancio di previsione relativi all'esercizio in corso.

Poiché il Consorzio non ha fini di lucro, l'eventuale residuo attivo del bilancio, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli eventuali ammortamenti, sarà destinato:

- a) per non meno del 5% (cinque per cento ) all'incremento del fondo consortile;
- b) per il restante a copertura delle spese necessarie alla realizzazione del programma previsto dal bilancio preventivo per l'anno seguente.

#### **ART. 31 – MOROSITA'**

In caso di morosità da parte di un socio nel versamento della quota associativa annuale o di somme per prestazioni di servizi da questo richieste al Consorzio, il Consiglio Direttivo agirà secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno, anche agendo per vie legali per il recupero forzoso delle somme, procedendo, se sarà ritenuto opportuno, all'esclusione del Socio dal Consorzio.

#### **ART. 32 – DEPOSITO DI FONDI**

I conti correnti accessi presso gli uffici postali, banche o comunque Istituti di Credito, dovranno essere intestati al Consorzio.

Tutte le operazioni inerenti l'utilizzo di tali conti correnti dovranno essere espletate a firma del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

#### **ART. 33 – RESPONSABILITA'**

Il Consorzio è responsabile verso i terzi unicamente per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio stesso dalle persone che ne hanno la rappresentanza.

In tutti gli altri casi il Consorzio agisce ed assume obbligazioni verso terzi non in proprio ma unicamente in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati a seguito di specifica richiesta scritta degli stessi.

#### **ART. 34 – CONTROVERSIE TRA SOCI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia che possa insorgere fra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli stessi aderenti, sarà deferita al giudizio di tre arbitri eletti dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia dal Presidente della Camera Arbitrale di Foggia.

### **ART. 35 – REGOLAMENTO INTERNO**

Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento interno del Consorzio, contenente tutte le disposizioni necessarie alla esecuzione ed alla attuazione del contratto consortile. In particolare il regolamento dovrà prevedere;

- a) le modalità di conferimento del mandato agli organi consortili da parte dei consorziati;
- b) le modalità dei controlli sulle attività dei singoli consorziati;
- c) le modalità di versamento della quota di adesione, della quota associativa annuale quale contributo alle spese generali di gestione;
- d) le modalità di votazione anche a scrutinio segreto;
- e) le disposizioni che regolano l'uso dei marchi del Consorzio da parte dei soci;
- f) ogni altra disposizione necessaria alla pratica attuazione ed esecuzione delle disposizioni contrattuali e delle attività consortili.

Il Presidente invierà copia del Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo a tutti i consorziati, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea nel corso della quale sarà sottoposto all'approvazione.

Copia dello stesso Regolamento sarà inviata a tutti i componenti degli organi consortili.

Il Regolamento Interno non potrà in nessun caso prevedere deroghe e/o eccezioni al presente Statuto ed entra in vigore dal giorno dell'Assemblea in cui sarà approvato.

## **TITOLO V – SCIoglIMENTO**

### **ART. 36 – LIQUIDAZIONE**

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento del Consorzio e ne stabilisce anche gli obblighi e i poteri, restando sempre quelli previsti dalla legge.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, sarà destinato a scopi mutualistici, nei modi previsti dall'assemblea ma comunque, sempre in linea con l'assoluta mancanza di finalità di lucro che caratterizza l'azione del Consorzio.

L'eventuale perdita finale di liquidazione sarà ripianata in parti uguali da tutti i consorziati.

### **ART. 37 – SCIoglIMENTO**

Il Consorzio è sciolto di diritto, oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando il numero dei consorziati si sia ridotto a meno di cinque soci.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio ricorrendo motivi di giusta causa come previsto al n.4 dell'art. 2611 del Codice Civile.

Per la relativa deliberazione occorre il voto favorevole di tutti i consorziati presenti o rappresentati.

### **ART. 38 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni del